



## **REGOLAMENTO SULLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE**

### **Art. 1 Oggetto**

L'Università Europea di Roma favorisce la partecipazione responsabile degli studenti, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.  
Il Regolamento disciplina l'elezione e le funzioni delle rappresentanze studentesche.

### **Art. 2 Funzione e ruolo delle rappresentanze studentesche**

Le rappresentanze studentesche, ciascuna per il proprio settore di rappresentanza, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento:

- a) contribuiscono allo sviluppo dell'Università, al rispetto dei principi ed alla realizzazione degli obiettivi statutari, al mantenimento di standard di eccellenza ed attualità nell'offerta formativa e nella didattica, al miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi ed alla corretta applicazione dei regolamenti interni, tramite proposte, osservazioni e segnalazioni;
- b) facilitano, agli organi centrali di governo, alle strutture didattiche e di ricerca ed alle strutture amministrative dell'Università, la verifica dell'efficacia e degli esiti delle loro scelte, tramite il riscontro degli studenti;
- c) contribuiscono alla costruzione della comunità di Ateneo di cui all'art 1, c. 2 dello Statuto dell'Università.

### **Art. 3 Elezioni delle rappresentanze studentesche**

L'elezione dei Rappresentanti del Dipartimento di Scienze Umane e dei Corsi di Laurea sono indette ed organizzate dalle Segreterie dei Corsi di Laurea, sotto la vigilanza della Segreteria Generale, entro il mese di Dicembre.  
Gli studenti si riuniscono alla data indicata ed eleggono con voto segreto i loro rappresentanti.

Sono eletti da tutti gli studenti complessivamente otto **"Rappresentanti del Dipartimento in Scienze Umane"** (d'ora in poi Rappresentanti di Dipartimento), due per ciascuna Sezione del Dipartimento (Giuridica, Economica, Psicologica e Storica).

Per ciascun anno e per ogni Corso di Laurea attivato dall'Università, sono eletti da tutti gli studenti due **"Rappresentanti del Corso di Laurea"** (d'ora in poi Rappresentanti di Corso).

I Rappresentanti eletti dovranno essere in regola con gli adempimenti amministrativi e contabili ed iscritti in corso.

Ogni studente può esprimere non più di due preferenze sia per l'elezione dei "Rappresentanti di Dipartimento" sia per l'elezione dei "Rappresentanti di Corso", indicando nome e cognome dei candidati prescelti. In caso di doppia preferenza, i candidati prescelti devono essere di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza (cd. doppia preferenza di genere). Potranno votare gli studenti che sono in regola con gli adempimenti amministrativi e contabili.

Al termine delle votazioni, si procederà con lo scrutinio delle schede relative alle elezioni dei "Rappresentanti di Dipartimento" e successivamente con lo scrutinio delle schede relative alle elezioni dei "Rappresentanti di Corso".

Risulteranno eletti per entrambe le cariche, i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, con salvaguardia della rappresentanza di genere. In caso di parità, sarà eletto lo studente con il miglior profitto.

Le cariche di "Rappresentante di Dipartimento" e di "Rappresentante di Corso" sono incompatibili. Lo studente che risulti eletto per entrambe le cariche dovrà esprimere l'opzione di preferenza.

I rappresentanti di Dipartimento eletti rappresenteranno gli studenti dell'Università Europea di Roma in seno al CRUL, nonché presso ogni altro Ente o Associazione.

#### **Art. 4**

### **Compiti dei Rappresentanti del Corso di Laurea**

I rappresentanti di Corso:

- a) incontrano e forniscono proposte, osservazioni e segnalazioni al Coordinatore del loro corso di laurea, al Coordinatore Accademico e alle Segretarie didattiche;
- b) partecipano e forniscono proposte, osservazioni e segnalazioni, per il proprio settore di rappresentanza, agli organi di Ateneo e agli organismi istituzionali secondo le norme vigenti e i regolamenti dell'Università.

#### **Art. 5**

### **Compiti dei rappresentanti del Dipartimento**

I rappresentanti del Dipartimento:

- a) incontrano e forniscono proposte, osservazioni e segnalazioni al Coordinatore del Corso di Laurea, al Coordinatore Accademico, al Segretario Generale e al Rettore;
- b) partecipano con diritto di parola, per il proprio settore di rappresentanza, alle riunioni degli Organi dell'Università, su argomenti di loro immediato interesse e sempre che ciò non sia contrario a norme di legge o regolamenti dell'Università;
- c) partecipano, per il proprio settore di rappresentanza, alla designazione delle rappresentanze studentesche nell'ambito dei soggetti istituzionali, secondo le norme di legge e in conformità alle stesse procedure elettive stabilite in questo regolamento;

- d) partecipano e forniscono proposte, osservazioni e segnalazioni, per il proprio settore di rappresentanza, agli organi di Ateneo e agli organismi istituzionali secondo le norme vigenti e i regolamenti dell'Università.
- e) sono membri delle Commissioni Paritetiche

### **Art. 6** **Durata, doveri e decadenza dei rappresentanti**

L'incarico di rappresentante, volontario e non retribuito, è esercitato senza vincolo di mandato e dura un anno.

Ciascun rappresentante ha il dovere di:

- a) rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Università e le norme vigenti in materia di legislazione universitaria;
- b) adempiere alle funzioni proprie della carica con diligenza, competenza e dedizione;
- c) agire con disponibilità e spirito di servizio nei confronti degli altri studenti;
- d) relazionarsi con spirito costruttivo e collaborativo nei confronti dell'istituzione universitaria e dei suoi delegati.

I rappresentanti decadono dall'incarico nel caso di cessazione per qualsiasi causa della qualità di studente dell'Università Europea di Roma.

La decadenza può essere altresì disposta dal Rettore previa delibera resa dal Consiglio di Amministrazione e su parere del Senato Accademico, per comportamenti contrari ai doveri di collaborazioni ed ai principi statutari dell'Ateneo.

Ai rappresentanti decaduti subentrano, fino alla rinnovazione delle rappresentanze studentesche, gli studenti collocati in posizione immediatamente successiva nella graduatoria degli eletti, che siano ancora in possesso dei requisiti di eleggibilità.

### **Art. 7** **Integrazioni regolamentari**

I regolamenti dell'Università si intendono integrati dalle disposizioni del presente Regolamento.